CAMERA DEI DEPUTATI N. 3828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI, BARCA, RAUCCI, RAFFAELLI, COLAJANNI, VESPIGNANI, MASCHIELLA, TEMPIA VALENTA, AMASIO, D'ALEMA, GASTONE, BASTIANELLI, BONIFAZI, OLMINI, RAICICH, GIANNANTONI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, JACAZZI, GIACHINI, FLAMIGNI, BALLARIN, COCCIA, LIZZERO, CORGHI, PISTILLO, D'ALESSIO, FASOLI, LOMBARDI MAURO SILVANO, TODROS, BUSETTO, BERAGNOLI, SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALINI, TOGNONI, LA BELLA, ALBONI

Presentata il 26 novembre 1971

Istituzione di un servizio statistico nazionale

Onorevoli Collegni! — Si raccomanda alla vostra approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Servizio nazionale statistico).

È istituito il Servizio nazionale statistico. Strumenti ed articolazione del Servizio nazionale statistico sono:

- a) l'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali;
- b) gli uffici di statistica dell'istituto presso l'amministrazione centrale dei Ministeri

ed eventualmente presso altre amministrazioni centrali dello Stato:

 c) le sezioni regionali di statistica presso le singole regioni a statuto speciale ed ordinario.

CAPO I.

SCOPI E ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIO-NALE DI STATISTICA E DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI

ART. 2.

(L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali).

L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali è un organo tecnico ausiliario dello Stato, con ordinamento e gestione autonoma.

L'istituto ha il compito di provvedere alla esecuzione ed al coordinamento delle indagini statistiche ai fini della conoscenza delle condizioni demografiche, economiche e sociali del paese.

ART. 3.

(Scopi dell'istituto).

L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali ha, in particolare, i seguenti scopi:

- a) rileva ed elabora dati ai fini statistici e provvede alla compilazione, all'illustrazione ed alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali, periodiche ed occasionali, interessanti l'amministrazione dello Stato e di quelle relative alle attività della nazione; pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;
- b) esegue speciali statistiche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, province, e comuni e di associazioni ed altri enti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 23 della presente legge;
- c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle amministrazioni statali, delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici e degli enti parastatali, e dà direttive per le indagini statistiche alle quali dette amministrazioni ed enti debbono attenersi, salvo quanto ulteriormente disposto dal successivo articolo 4 della presente legge:
- d) provvede alla consulenza tecnica ed alla collaborazione nella esecuzione di tutte

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le indagine statistiche promosse dalle amministrazioni dello Stato e da tutti gli enti pubblici in genere;

e) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

L'elenco dei censimenti e delle rilevazioni statistiche di interesse generale sarà fissato con legge, nella quale saranno indicate le singole indagini, i compiti dell'istituto e saranno altresì comprese le norme di esecuzione di dette indagini.

ART. 4.

(Controllo dell'istituto sulle statistiche di altri enti).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che intendono eseguire indagini statistiche, che non sono comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, debbono, in via preventiva, sottoporre il piano della rilevazione e della elaborazione all'esame dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali, per il parere tecnico e debbono altresì comunicare, allo stesso istituto, i risultati della rilevazione ed elaborazione.

Le amministrazioni dello Stato che procedono alla pubblicazione dei risultati di indagini statistiche, debbono riprodurre per esteso il parere tecnico dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali.

ART. 5.

(Organi dell'istituto).

Gli organi dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali sono: il Consiglio superiore di statistica e degli studi economici e sociali, il Comitato esecutivo, il presidente ed il Collegio dei sindaci revisori.

ART. 6.

(Compiti del Consiglio superiore di statistica).

- Il Consiglio superiore di statistica ha i seguenti compiti:
- a) provvede alla esecuzione dei censimenti e delle rilevazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge e

provvede alla esecuzione di quanto disposto ai punti a), b), c), d) ed e) sempre dell'articolo 3 della presente legge;

- b) dà il parere tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge;
- c) propone nuove rilevazioni e indagini statistiche di interesse generale;
- d) delibera circa le norme di esecuzione – salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge – per le rilevazioni statistiche eseguite direttamente dall'istituto, circa la elaborazione e pubblicazione dei risultati delle rilevazioni stesse, circa la pubblicazione di particolari indagini;
- e) nomina il Comitato esecutivo ed il presidente dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali ed i tre direttori generali;
 - f) designa i sindaci revisori:
- g) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- h) approva una relazione annuale sull'attività dell'istituto da inviare al Parlamento:
- i) approva i regolamenti interni dell'istituto;
- l) delibera la istituzione degli uffici di statistica presso l'amministrazione centrale dei Ministeri ed eventualmente presso le altre amministrazioni centrali dello Stato, sentite le stesse:
- m) delibera sulla utilizzazione delle rilevazioni e altro materiale di prima mano, anche se non ancora elaborato, nonché dei risultati parziali, in conformità di quanto previsto dall'articolo 27 della presente legge;
- n) delibera su tutte le questioni inerenti il personale dipendente.

ART. 7.

(Direzioni generali dell'istituto).

L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali si articola in tre direzioni generali:

- a) direzione generale della valutazione dei dati economici e della programmazione;
- b) direzione generale degli studi economici;
- c) direzione generale degli studi demografici e sociali.

La direzione di cui al punto a) presiede al coordinamento delle funzioni dell'ISPE, ISCO e SVIMEZ con l'istituto, secondo quanto sarà fissato con altra legge.

ART. 8.

(Composizione e nomina del Consiglio superiore di statistica).

- Il Consiglio superiore di statistica è composto di 31 componenti così designati:
- a) sedici rispettivamente dagli uffici di presidenza dei due rami del Parlamento, in ragione di otto ciascuno e scelti fra studiosi ed esperti di discipline statistiche, economiche e sociali;
- b) sei dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative su scala nazionale;
- c) sei dal Consiglio nazionale dell'economia e lavoro;
- d) uno dal Ministero del bilancio e della programmazione;
- e) uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
- Il Ragioniere generale dello Stato fa parte di diritto del Consiglio superiore di statistica.
- Il Consiglio superiore di statistica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

I membri del Consiglio superiore di statistica restano in carica cnque anni e possono essere rieletti.

ART. 9.

(Comitati di ricerca e di studio).

Il Consiglio superiore di statistica, per l'assolvimento dei propri compiti, può costituire nel proprio seno Comitati di ricerca e di studio, composti da non più di cinque membri.

Ogni comitato di studio e di ricerca ha come presidente un membro del Consiglio superiore di statistica designato dal Consiglio stesso e come segretario un funzionario dell'istituto designato dal presidente dello stesso. I comitati di ricerca e di studio si riuniscono per iniziativa dei rispettivi presidenti o su richiesta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali.

ART. 10.

(Compiti del comitato esecutivo).

- Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
- a) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi:

- b) conduce trattative con i rappresentanti, delegati o eletti, del personale dipendente;
- c) esegue, salvo che non sia disposto diversamente, le deliberazioni del Consiglio superiore e, nei casi di particolare urgenza, può deliberare con i poteri del Consiglio superiore, salvo ratifica di quest'ultimo, alla prima riunione successiva alla deliberazione o deliberazioni prese.

ART. 11.

(Composizione e nomina del comitato esecutivo).

Il comitato esecutivo è costituito da undici membri di cui cinque di diritto ed è scelto nel seno del Consiglio superiore di statistica.

Sono membri di diritto quattro studiosi ed esperti di designazione parlamentare ed il presidente.

Tre rappresentanti, delegati o eletti, del personale dipendente dell'istituto fanno parte del comitato esecutivo a titolo consultivo e devono essere scelti fra il personale dipendente stesso.

ART. 12.

(Il presidente dell'Istituto).

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali, cura l'adempimento delle decisioni del Consiglio superiore di statistica e del comitato esecutivo; promuove tutte le iniziative intese al perfezionamento dell'attività dell'Istituto; esercita direttamente le attribuzioni tecnico-amministrative demandategli da norme legislative e regolamentari; indice e presiede le sedute del Consiglio superiore di statistica e del comitato esecutivo.

ART. 13.

(Indennità di carica al presidente).

Al presidente dell'Istituto nazionale di statistica è corrisposta una indennità di carica che è fissata dal Consiglio superiore di statistica ed è compresa fra le spese obbligatorie del bilancio dell'Istituto.

ART. 14.

(Collegio dei sindaci revisori).

Il Collegio dei sindaci revisori è costituito da tre membri designati dal Consiglio superiore di statistica ed è nominato con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Collegio dei sindacı revisori esercita il controllo contabile.

ART. 15.

(Riunioni del Consiglio superiore di statistica e del comitato esecutivo).

Il Consiglio superiore di statistica si riunisce in sessione ordinara quattro volte all'anno; in sessione straordinaria quando il presidente o un terzo dei membri lo richiedano.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese e, in ogni caso quando il Presidente o un terzo dei membri lo richiedano.

Le sedute del Consiglio superiore di statistica e del Comitato esecutivo sono valide con la presenza della metà più o uno dei componenti.

Le decisioni del Consiglio superiore di statistica e del comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio superiore di statistica e del comitato esecutivo verranno pubblicate su un *Bollettino* dell'Istituto.

Tale Bollettino sarà inviato al Parlamento, al Governo, alle Regioni, alle Confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ai sindacati di categoria del personale dipendente dall'Istituto e a chiunque altro ne faccia richiesta.

ART. 16.

(Invito a studiosi ed esperti a partecipare alle riunioni degli organi dell'Istituto e dei Comitati dello stesso).

Il Consiglio superiore di statistica, il Comitato esecutivo ed i Comitati di ricerca e di studio possono invitare alle proprie riunioni studiosi ed esperti dei problemi oggetto di discussione e funzionari dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali, dell'Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici.

CAPO II.

BILANCI ED ENTRATE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI

ART. 17.

(Compilazione del Bilancio dell'Istituto).

L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali ha un proprio bilan-

cio, che viene compilato in conformità delle norme sulla contabilità generale dello Stato e di quelle particolari fissate dal regolamento d'esecuzione della presente legge di cui allo articolo 28 successivo.

ART. 18.

(Approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo).

Il bilancio preventivo dell'Istituto, accompagnato dalla relazione annuale di cui al punto h) dell'articolo 6 della presente legge, è approvato dal Consiglio superiore di statistica ed è trasmesso al Parlamento.

Il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei sindaci revisori e del comitato esecutivo, è approvato dal Consiglio superiore di statistica ed è trasmesso al Parlamento.

ART. 19.

(Le entrate).

Le entrate dell'Istituto nazionale di statistica sono costituite:

- a) dagli stanziamenti disposti dal provvedimento legislativo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge a carico del bilancio del Minsitero del tesoro;
 - b) dal diritto di statistica;
- c) dai contributi e rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altre amministrazioni, di enti e di privati, nonché dai proventi della vendita delle pubblicazioni, di stampati e materiali fuori d'uso.

Le norme per l'amministrazione dei fondi e per il servizio di cassa sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge, di cui al seguente articolo 28.

ART. 20.

(Gettone di presenza ai membri degli organi dell'Istituto).

Ai componenti del Consiglio superiore di statistica, del comitato esecutivo, dei Comitati di studio, del Collegio dei sindaci può essere corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, oltre il normale trattamento di missione.

CAPO III.

UFFICI DI STATISTICA PRESSO LE AM-MINISTRAZIONI CENTRALI DEI MINISTE-RI ED EVENTUALMENTE PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO E SEZIONI REGIONALI DI STA-TISTICA

ART. 21.

(Uffici di statistica presso le Amministrazioni centrali dello Stato).

Gli uffici di statistica presso l'Amministrazione centrale dei ministeri, ed eventualmente presso altre Amministrazioni centrali dello Stato, dipendono dell'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali e coordinano, nell'ambito della rispettiva amministrazione, le rilevazioni ed indagini statistiche che vi si compiono.

In detti uffici saranno riuniti i servizi statistici delle singole amministrazioni.

ART. 22.

(L'Istituto e l'uso degli uffici della Pubblica amministrazione).

Per l'esecuzione delle rilevazioni ed indagni statistiche l'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali, salvo quanto di più particolare potrà essere fissato dalla legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, può avvalersi degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in genere.

Per assicurare il regolare svolgimento delle rilevazioni statistiche di interesse generale l'Istituto può disporre accertamenti tecnici presso gli uffici di cui al comma precedente.

ART. 23.

(Le sezioni regionali di Statistica).

Con legge regionale, nelle Regioni a statuto speciale ed ordinario, sarà istituita la sezione regionale di statistica.

La Regione, nella legge istitutiva, stabilirà anche le norme di ordinamento e funzionamento di detta sezione, sentito il Consiglio superiore di statistica.

La sezione regionale di statistica è organo di indagine e ricerca statistica della Regione.

Le sezioni regionali di statistica collaboreranno con l'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali e, questi, con le sezioni regionali di statistica, sia per i censimenti e le rilevazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge, sia per speciali statistiche e studi.

Per le indagini statistiche di carattere locale e regionale, eseguite dalle Amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici e locali, il parere tecnico di cui all'articolo 4 della presente legge, viene dato dall'Istituto, sentita la Regione interessata.

Anche la sezione regionali di statistica possono avvalersi di quanto disposto dal precedente articolo 22 della presente legge, per l'assolvimento dei loro compiti di istituto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24.

(Obbligo della pubblica Amministrazione a trasmettere i dati all'Istituto ed alle sezioni regionali di statistica).

Le Amministrazioni dello Stato e quelle locali, nonché gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere, all'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali ed alle sezioni regionali di statistica, i dati in loro possesso, dei quali venisse fatta richiesta sia per la pubblicazione negli Annuari e Bollettini dell'Istituto, o, eventualmente, delle sezioni regionali di statistica, sia a fini di studio.

ART. 25.

(Vincolo del segreto di ufficio sulle rilevazioni dell'Istituto e delle sezioni regionali di statistica).

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni periodiche ed occasionali, eseguite dall'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali, nonché quelle delle sezioni regionali di statistica, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non nei risultati complessivi in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Salvo che il

fatto non costituisca reato più grave, chi, essendo, per ragioni del proprio ufficio, venuto a conoscenza di notizie di carattere individuale, le comunichi ad altri e se ne serva per scopo privato, incorre nell'ammenda ai sensi dell'articolo 326 del codice penale senza pregiudizio delle pene in cui fosse incorso per reati previsti nel codice penale medesimo.

ART. 26.

(Trasmissione delle pubblicazioni della pubblica Amministrazione all'Istituto).

Le pubblicazioni periodiche ed occasionali contenenti risultati di rilevazioni statistiche effettuate da Amministrazioni statali e da Enti pubblici in genere, non appena stampate debbono essere trasmesse in duplice copia all'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali.

ART. 27.

(Utilizzazione delle rilevazioni, o materiale di prima mano, compresi i risultati parziali).

L'Istituto nazionale di statistica e degli studi economici e sociali e le sezioni regionali di statistica possono scambiarsi le rilevazioni ed altro materiale di prima mano, anche se non ancora elaborato, nonché risultati parziali, quando ciò torna nell'interesse dell'attività dell'Istituto o delle sezioni o di ambedue.

Le rilevazioni ed il materiale di cui al comma precedente possono essere dati anche al Parlamento, al Governo, all'ISPE, all'ISCO ed allo SVIMEZ, quando sia evidente la pubblica utilità.

Il Consiglio superiore di statistica, giusto il punto m) dell'articolo 6 della presente legge, con propria deliberazione autorizza di volta in volta, quanto disposto ai commi precedenti, fissandone anche le modalità.

ART. 28.

(Rapporti col personale).

Il personale, in conformità della collocazione dell'Istituto di cui all'articolo 2 della presente legge, godrà di un regolamento generale e pianta organica autonomi.

Resta inteso che i rapporti fra il personale dipendente e l'Istituto dovranno essere im-

prontati ai principi della più ampia democrazia sindacale e politica, nell'osservanza ed applicazione della Costituzione e dello Statuto dei lavoratori.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 29.

(Regolamento di attuazione e adempimenti dell'Istituto e delle Regioni).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il Regolamento di attuazione della medesima e l'Istituto e le Regioni provvederanno agli adempimenti di loro competenza.